



ISTITUTO COMPRENSIVO "P. SERAFINI – L. DI STEFANO"
VIA VOLTA N. 9 – 67039 SULMONA
Tel & fax 0864/51677
Codice Fiscale n. 92020750664

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018

Approvato dal Collegio dei Docenti il 18 maggio 2018

PREMESSA

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe.

Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente Scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.

La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017 che ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, allo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e alla Certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall'anno scolastico 2017/18.
- Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017 che ha disciplinato in modo organico l'esame di Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse.
- Decreto Ministeriale n. 742 del 3 ottobre 2017, contenente norme in materia di certificazione delle competenze per la primaria e la scuola secondaria di I grado.
- Nota MIUR n.1865 del 10 ottobre 2017 che ha dettato indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
- Nota n. 7885 del 9 maggio 2018 volta a fornire chiarimenti in merito agli esami conclusivi del I ciclo di istruzione.

DOCUMENTAZIONE

Il coordinatore di classe, in collaborazione con il consiglio di classe, cura la predisposizione della seguente documentazione:

1. Relazione finale sulla classe (IN TRIPLICE COPIA), approvata e sottoscritta dall'intero consiglio di classe contenente la presentazione della classe (composizione, breve resoconto delle attività formative rilevanti, indicazioni sulla continuità didattica, metodo di lavoro del consiglio di classe, caratteristiche del gruppo-classe al termine del triennio, sintesi dei risultati raggiunti al termine della programmazione triennale per quanto concerne gli obiettivi cognitivi e trasversali fissati dal consiglio di classe);
2. I programmi d'esame di ciascuna disciplina, predisposti dai docenti e firmati dai docenti e, secondo la consuetudine, da due alunni (IN TRIPLICE COPIA);
3. Le relazioni disciplinari finali (IN TRIPLICE COPIA);

Nella relazione finale coordinata del Consiglio di classe vengono inoltre specificati:

- per gli studenti con certificazione L. 104/92: gli elementi caratterizzanti del PEI, l'eventuale necessità di prove differenziate, le modalità di svolgimento e di valutazione delle stesse;

- per gli studenti con DSA: gli elementi caratterizzanti il loro PDP e l'indicazione di eventuale utilizzo di strumenti compensativi, previsti dal PDP stesso, nelle prove che non possono essere differenziate rispetto alla classe.

AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Gli artt. 6 e 7 del D. L. n. 62/2017 e l'art. 2 del D.M 741/2017 sanciscono le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In particolare stabiliscono che, in sede di scrutinio finale, presieduto dal

Dirigente Scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

DEROGHE PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO IN CASO DI MANCATA FREQUENZA DI ALMENO TRE QUARTI DEL MONTE ORE ANNUALE PERSONALIZZATO

Sono previste deroghe al suddetto limite per assenze dovute a:

- a) a assenze per motivi di salute adeguatamente documentati (con certificato medico);
- b) terapie e/o cure programmate documentate (con certificazione medica);
- c) assenze per gravi motivi di famiglia (giustificate dai genitori);
- d) assenze per tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori (ad es. alunni stranieri inseriti tardivamente nel gruppo-classe);
- e) assenze per la partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- f) assenze dovute a problemi connessi con il lavoro dei genitori (ad es. trasferimenti);
- g) assenze relative a ingressi posticipati e uscite anticipate (concessi sulla base di motivate richieste delle famiglie);
- h) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Tali deroghe permettono l'ammissione all'Esame di Stato, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al Consiglio di Classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inserite nel PTOF.

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline può attribuire all'alunno anche un voto inferiore a sei decimi.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione **"Ammesso"**, seguito dal voto in decimi attribuito, ovvero **"Non ammesso"**.

In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

CRITERIO PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE

In riferimento alla Nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017 e all'art. 1 del decreto legislativo n. 62/2017, *la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze*, pertanto il voto di ammissione all'esame verrà formulato in base al seguente criterio:

Media finale I anno (comportamento compreso) (M1) con peso del 15%

Media finale II anno (comportamento compreso) (M2) con peso del 25%

Media finale del III anno (M3) con peso complessivo del 60% M3

$$\text{formula: } M1 \times 0,15 + M2 \times 0,25 + M3 \times 0,6$$

Il voto di idoneità, ottenuto dalla somma dei parziali, sarà arrotondato all'unità superiore per frazione pari o superiore allo 0,5.

I giudizi in merito all'insegnamento della religione cattolica, della materia alternativa alla religione cattolica ed al comportamento (quest'ultimo per quanto riguarda il terzo anno) sono esclusi dal computo.

In caso di alunni provenienti da altri istituti, qualora non siano pervenuti i documenti di valutazione, si procederà a determinare il voto di ammissione all'esame secondo le seguenti modalità:

- se mancano i documenti di valutazione delle classi I e II, verrà utilizzata la media aritmetica del I e II quadrimestre del III anno;
- se manca il documento di valutazione della classe I, verranno considerate la valutazione conclusiva del II anno (comportamento compreso), a cui viene attribuito un peso del 25% e la valutazione finale del III anno, a cui viene attribuito un peso del 75%;
- se manca il documento di valutazione della classe II, verranno considerate la valutazione conclusiva del I anno (comportamento compreso), a cui viene attribuito un peso del 25% e la valutazione finale del III anno, a cui viene attribuito un peso del 75%;

nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "Ammesso", *seguito dal voto in decimi* attribuito al giudizio di ammissione, ovvero "Non ammesso".

EVENTUALE NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, **a maggioranza e con adeguata motivazione**, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione degli alunni all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di Religione Cattolica o dal docente per le attività alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

A tal fine il Collegio dei Docenti nella seduta del 22 novembre 2018 (delibera n. 1) ha stabilito quanto segue:

Il Consiglio di classe procede alla valutazione formativa e degli apprendimenti di ciascun alunno e delibera di non ammettere l'alunno alla classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il D.L n. 62/2017 ha introdotto le seguenti modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione:

1 - COMMISSIONI

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una Commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della Commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno, di strumento musicale, religione (che non possono interrogare i candidati), docente per le attività alternative, approfondimento materie letterarie, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe.

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal

Dirigente scolastico preposto. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte da un docente collaboratore del Dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.

2 - RIUNIONE PRELIMINARE E CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

Tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della Commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Spetta al Dirigente scolastico definire e comunicare al Collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi e del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico (31 agosto).

Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

In sede di riunione preliminare, la Commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui. Spetta alla Commissione, sempre nell'ambito della Riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

La Commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte.

La Commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

3 – PROVE SCRITTE

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono TRE:

- a) prova scritta di italiano;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta relativa alle competenze acquisite in inglese e nella seconda lingua comunitaria articolata in una sezione per ciascuna delle due lingue straniere studiate.

Le prove delle Lingue Comunitarie sono svolte nello stesso giorno.

Per gli alunni diversamente abili le prove e le griglie di correzione faranno riferimento al piano educativo individualizzato (PEI).

Durante le prove d'esame è tassativamente vietato l'uso di telefoni cellulari (CM 32 del 14 marzo 2008).

Ai candidati è permesso l'uso della calcolatrice e delle tavole numeriche.

Ai candidati BES è permesso l'uso degli strumenti compensativi previsti nel PEI e nel PDP e utilizzati durante l'anno.

La **correzione** delle prove scritte è di competenza della Sottocommissione e va effettuata dai docenti della disciplina o delle discipline interessate.

L'**attribuzione del voto** è, invece, effettuata dall'intera sottocommissione per ciascuna prova.

Il voto, da attribuire a ciascuna prova, va espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

DURATA DELLE PROVE

PROVA	ORE	SUSSIDI
Italiano	4	DIZIONARI
Competenze logico-matematiche	3	STRUMENTI DA DISEGNO E CALCOLATRICE
Lingue Straniere - Articolata in due sezioni, una per ciascuna delle due lingue	4 complessive 2 Inglese 30 minuti di pausa 2 seconda lingua	DIZIONARIO

ITALIANO

La prova viene formulata in modo da consentire all'alunno di mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. La prova dovrà accertare la coerenza e l'organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua. Si svolge sulla base di almeno tre tracce, formulate in modo da rispondere quanto più possibile agli interessi degli alunni. Le tracce, a scelta del candidato, terranno conto delle seguenti indicazioni di massima (art. 7 DM 741/2017):

- testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, i membri della Commissione presenti sorteggiano, tra tre terne presentate, quella che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce della terna sorteggiata. Ai fini della correzione e valutazione della prova la Commissione utilizzerà i criteri e le griglie da approvare in sede di seduta preliminare.

COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE

La prova deve tendere a verificare le capacità e le abilità essenziali individuate dal curriculum di studi. Può essere articolata su più quesiti, che non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra per evitare che la loro progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa.

La commissione predisponde almeno tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

- problemi articolati su una o più richieste;
- quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, i membri della Commissione presenti sorteggiano la traccia che viene proposta ai candidati. Ai fini della correzione e valutazione della prova la Commissione utilizzerà i criteri e la griglia da approvare in sede di seduta preliminare.

COMPETENZE ACQUISITE IN INGLESE E NELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA

La prova si articola in due sezioni distinte e deve tendere ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria. La commissione predispongono almeno tre tracce costruite sulla base dei due livelli di riferimento, scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate

all'interno della stessa traccia:

- a) questionario di comprensione di un testo;
- b) completamento, riscrittura o trasformazione di un testo;
- c) elaborazione di un dialogo;
- d) lettera o e-mail personale;
- e) sintesi di un testo.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, i membri della Commissione presenti sorteggiano la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata.

Ai fini della correzione e valutazione della prova la Commissione utilizzerà i criteri e la griglia da approvare in sede di seduta preliminare.

4 - COLLOQUIO

Attraverso il colloquio la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. Come previsto da D.L. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

Gli alunni iscritti a percorsi ad indirizzo musicale svolgeranno anche una prova pratica di strumento. Ai fini valutazione della prova d'italiano la Commissione utilizzerà i criteri e la griglia da approvare in sede di seduta preliminare.

5 - VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE

L'articolo 8 del D. L. n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato.

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla Commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, determinerà in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la Commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "**Esame non superato**" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

6 - ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La Commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

7 - ALUNNI CON DISABILITÀ

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.

Solo per gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi, in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di II grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

8 - ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO (DSA)

Gli alunni con DSA sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte.

Nel diploma finale rilasciato agli alunni con disabilità o con DSA che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

9 - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze, redatta dal Consiglio di classe durante lo scrutinio finale, è rilasciata al termine del I ciclo di istruzione ai soli alunni che superano l'esame di Stato. Dall'anno scolastico 2017-2018 è stato adottato il modello nazionale predisposto in riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale.

Il modello è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.